

10

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 67/A IV Legislatura

" Istituzione del Marchio Regionale
di origine e di un regime di aiuti
in favore dei Consorzi volontari di
valorizzazione economica dei prodotti
agro-zootecnici Pugliesi".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 15.4.1986.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

D. D. I. " ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI
ORIGINE E DI UN REGIME DI AIUTI IN
FAVORE DEI CONSORZI VOLONTARI DI VA
LORIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI
AGRO - ZOOTECNICI PUGLIESI. "



Necessità
quantificata
per art. 9 -
no unice
25/2/26

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA


RELAZIONE

Accanto al "marchio di impresa", usato per contraddistinguere un prodotto fra altri simili, l'ordinamento giuridico italiano prende in considerazione anche il "marchio collettivo". Questo ultimo è un segno distintivo che garantisce o l'origine o la qualità di prodotti o merci di produttori o commercianti che fanno parte di Enti o Associazioni legalmente costituite. Si distingue dal marchio individuale:

- a) perché tutela non singoli prodotti, ma categorie omogenee di essi;
- b) gli Enti e le Associazioni che ne sono i titolari non lo impiegano direttamente, ma in conformità delle norme statutarie, ne concedono l'uso a produttori che fanno parte dell'Ente o dell'Associazione.

È indubbio che la politica di marca, fenomeno economico del nostro tempo, si sta spostando dal campo privato a quello pubblico. A fronte di produzioni di massa provenienti dalle diverse parti del mondo, il marchio diviene uno strumento di garanzia per il consumatore che vuole individuare l'origine del singolo prodotto, quando all'origine si lega un particolare gusto, la certezza di freschezza o genuinità e uno standard qualitativo che l'Ente pubblico ha interesse ad assicurare.

D'altro canto, per quanto concerne i prodotti agro-alimentari di una regione, questi parlano direttamente al consumatore della storia di un popolo: della sua cultura, di un'esperienza sedimentata durante i secoli e che arriva ai giorni nostri ancora viva di una ricchezza dell' "esistere" quanto mai prezioso. È da sottacere che l'uso appropriato di un marchio d'origine per i prodotti agro-alimentari può rappresentare il riscatto da un ghetto dove per secoli è stata cacciata la cultura contadina e dalla quale può uscire orgogliosa di far conoscere a tutte le tavole del mondo la bontà dei suoi vini, la genuinità dei suoi formaggi, la freschezza delle carni provenienti da allevamenti tradizionali, le virtù terapeutiche del proprio olio di oliva, la fragranza e i profumi dei suoi prodotti ortofrutticoli, la bellezza dei suoi fiori.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

- 2 -


Queste le ragioni della presente iniziativa legislativa che mira ad istituire in Puglia il marchio " Regione Puglia " per una qualificazione sui generis delle nostre produzioni agro-zootecniche la quale deve travalicare e andare oltre il limite ristretto del concetto di qualità per estendersi ad ogni aspetto della garantibilità che riesca a determinare, definire, creare una immagine, anzi l'immagine globale del prodotto pugliese, tale che questo possa riscuotere i massimi apprezzamenti e sempre più affermarsi sul mercato interno e sui mercati esteri.

Chiaramente, il presupposto per il successo parte dalla individuazione della produzione che deve essere tale da rappresentare degnamente la Puglia.

Il disegno di legge prevede, perciò, un vaglio rigoroso sia sulle partite di prodotto per cui viene richiesto l'uso del contrassegno, sia sulle strutture aziendali e sulle tecniche di lavorazione. Solo se il risultato di tutti i singoli accertamenti è assolutamente positivo sarà accordato l'uso del marchio regionale.

Accanto al marchio di origine di proprietà regionale il disegno di legge propone di incentivare anche la diffusione di marchi di qualità di proprietà di Consorzi volontari che si propongano con tale mezzo la valorizzazione commerciale e la tutela economica di propri prodotti con denominazione di origine o tipica.

Configurandosi gli interventi previsti come azioni di sviluppo agricolo, viene affidato all'ERSAP il compito di provvedere all'attuazione della legge.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 1

La Regione Puglia allo scopo di valorizzare la produzione agro- zootecnica pugliese e favorire il più vasto collocamento della stessa sui mercati nazionali ed esteri istituisce apposito marchio di origine da applicarsi su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrono garanzia al consumatore.

La Regione Puglia favorisce, altresì, la costituzione di Consorzi volontari di produttori che assumono come scopo la valorizzazione commerciale di prodotti agro-zootecnici, con denominazione di origine o tipica, attraverso l'applicazione sui medesimi di apposito marchio di qualità.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCE

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione si avvale del IERSAP che li esegue sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta del l'Assessore all'Agricoltura concernenti:

- a) i tipi di prodotti da ammettere all'uso del contrassegno regionale;
- b) i criteri da seguire per l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi alla concessione dell'uso del marchio;
- c) ogni altro problema concernente la materia.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 3

Presso l'ERSAP è istituito un Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri:


- a) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'uso del contrassegno regionale e sulle eventuali proposte di revoca dell'uso dello stesso;
- b) su eventuali ricorsi contro il diniego o la revoca dell'uso del contrassegno;
- c) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico delle ditte richiedenti l'uso del marchio;
- d) sulle istanze presentate dai Consorzi

intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

Il Comitato è composto:

- dal Presidente dell'ERSAP che lo presiede;
- dal dirigente della struttura dell'Assessorato regionale all'agricoltura che si occupa della tutela dei prodotti pugliesi attraverso azioni promozionali;
- dal direttore dell'ufficio regionale dell'Istituto del commercio estero;
- da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

. / .



REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

- da un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da due rappresentanti del Comitato regionale delle Associazioni dei produttori agricoli di cui all'art. 6 della l.r.7/82;
- da un rappresentante delle Associazioni di tutela dei consumatori riconosciute, presenti in Puglia .

Partecipano ai lavori del Comitato n.º 3 esperti scelti dal Comitato stesso -in ragione dei pareri che occorre esprimere- tra i titolari delle cattedre delle facoltà di agraria e di economia e commercio delle Università pugliesi.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ERSAP.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 4

L'autorizzazione all'uso del marchio regionale viene concessa dall'ERSAP su richiesta degli enti e ditte interessate, dopo accurate indagini sulle attrezzature e sui sistemi di lavorazione dei richiedenti e sulla loro serietà e correttezza.


L'ERSAP controlla periodicamente, mediante indagini a campione, la produzione per la quale tale autorizzazione è stata concessa.

L'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.

Per l'esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di produzione e di consumo l'ERSAP si avvale, oltre che delle proprie strutture, della Camera di commercio, degli Istituti sperimentali per l'agricoltura, degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dei laboratori chimici di enti pubblici e di altri organismi a carattere pubblicistico operanti nei settori interessati.

All'uopo l'ERSAP è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli enti e Istituti predetti.

./.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTI E PESCA

Qualora dai controlli effettuati, risulti che i prodotti non rispondano alle caratteristiche per le quali il marchio è stato concesso, l'ERSAP revoca l'autorizzazione all'uso del contrassegno.

Avverso la revoca può essere avanzato, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera dell'ERSAP, ricorso alla Giunta regionale, la quale decide in via definitiva.

Analogo ricorso può essere avanzato avverso il rigetto dell'istanza tendente ad ottenere la autorizzazione all'uso del contrassegno.

I provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell'uso del marchio sono pubblicati, per estratto, a cura dell'ERSAP, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

F. J. J.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 5

Il contrassegno del marchio di origine è fissato con deliberazione della Giunta regionale.

Il marchio è registrato a cura dell'IRSAF, secondo le vigenti norme di legge in materia, sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.



REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 6

Le spese per l'applicazione del marchio e per i controlli sono a totale carico della Regione per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo tale periodo le spese saranno in parte a carico dei richiedenti.

La misura dei relativi diritti da pagarsi sarà fissata dalla Giunta regionale.

A handwritten signature in dark ink is located on the right side of the page. Below the signature is a faint, circular stamp, likely an official seal or stamp, which is partially obscured and difficult to read.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 7

L'ERDAP è autorizzato a concedere contributi per agevolare la costituzione e il funzionamento di Consorzi che, proponendosi la valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici con denominazione di origine o tipica, si dotino di apposito marchio di qualità.

L'importo del contributo è pari al 70% delle spese ammissibili per la costituzione ed è rapportato per il funzionamento al valore dei prodotti commercializzati con il marchio consorziale di qualità, nella misura che annualmente sarà fissata dalla Giunta regionale.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 6

L'ERSAP é autorizzato ad attivare una organica campagna pubblicitaria a carattere polienale per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, dell'immagine e delle funzioni del marchio regionale di origine e per ogni informazione relativa allo stesso.

fs. p. 1000
[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA


ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

Art. 9

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito capitolo recante la denominazione: "Finanziamento all'Ersap per l'attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici pugliesi".

Allo stanziamento di £ 5.510.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 si provvede con variazione in diminuzione di pari importo dal capitolo 160260 del bilancio regionale.

All'onere per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio.



Da Ass.to Reg. le Agricoltura - Bari
At Pres.za G.R. Ufficio Legislativo - Bari
At Ass.to Regionale Bilancio - Ragioneria
Settore Ragioneria - Bari

Prot. 28/5888/ del 28.02.1986

Seguito fonogramma prot. N° 28/5265 del 24.02.1986 segnalasi che stanziamento per esercizio 1986 previsto da d.d.l. "Istituzione marchio regionale di origine ecc. ecc." at art. 9 est proposto in L. 5 miliardi. Stop.

Firmato

BELLOMO ASS. AGRICOLTURA

Trasmette: MASOTTI
Riceve : PAPARELLA
H: 13.05
del 28.02.1986

REGIONE PUGLIA		
UFFICIO LEGISLATIVO REGIONALE		
Prot. 10/186/12	28 FEB. 1986	
Col _____	Cl. _____	Fasc. _____

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 18.4.86